



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 104 del 04/07/2013 -**  
**Determinazione nr. 1678 del 04/07/2013**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sottit Giovanni – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su fossato stradale a lato della S.P. della Val d’Arzino di acque reflue provenienti dall’insediamento sito a Chions, viale Treviso, n. 8.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il signor Sottit Giovanni nato a Chions (PN) il 18.06.1958 e residente a Chions loc. Taiedo via Saragat n. 4, in qualità di Titolare della Ditta Sottit Giovanni, con sede legale ed operativa a Chions loc. Taiedo, via Treviso, n. 8, ha presentato istanza, di data 11.07.2012 assunta al prot. n. 55094 del 17.07.2012, per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico su suolo (fossato stradale) di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla stazione di distribuzione carburanti, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1759 del 20.07.2009;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 31.08.2012 assunte al protocollo n. 66261 del 10.09.2012 e di data 08.03.2013 assunte al protocollo n. 23457 del 18.03.2013;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati, di data 11.07.2012 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento acque reflue industriali;
  - dichiarazione sussistenza condizioni di deroga di cui agli artt. 94 e 103 comma 1 lettera c) del D.Lgs.152/06 con allegata planimetria, con timbro e firma anche di professionista abilitato;
- e di data 08.03.2013 sottoscritti anche dal professionista abilitato:
- tav. n. 1 – Estratto di mappa catastale - estratto C.T.R. – planimetria as built;
  - nota integrativa relativa ai sistemi di trattamento;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1759 del 20.07.2009, sottoscritti dal titolare dello scarico e dal professionista abilitato, di data marzo 2009:

- relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico;
- relazione tecnica sui sistemi di scarico e sul processo produttivo;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

entrambe a firma del Titolare della ditta e di data 11.07.2012;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che trattasi di stazione di distribuzione carburante con annesso locale per il gestore; l'officina per piccole riparazioni è attualmente in disuso; le acque che generano lo scarico derivano da acque meteoriche di dilavamento dell'area sottopensilina e dell'intero piazzale anteriore, che vengono raccolte, tramite idonea pendenza del piazzale medesimo (1.5-2% circa), in canalette grigliate poste in corrispondenza degli accessi ed inviate al sistema di trattamento costituito da un dissabbiatore – disoleatore compatto, munito di dispositivo di sicurezza per oli e filtro a coalescenza della potenzialità massima di trattamento di 20 l/sec e quindi inviate allo scarico finale su fosso stradale (suolo) posto a lato della S.P. “della Val D'Arzino”; Lo scarico in uscita dall'impianto è campionabile nel pozzetto posto a piè d'impianto indicato in planimetria (tav. n.1) con la dicitura “PC”; lo scarico avviene su suolo in quanto la fognatura dista circa 1815 m dall'insediamento e non è possibile scaricare le acque nel rio Villotta, che dista circa 100 m dall'impianto, “... *in quanto la Regione Friuli Venezia Giulia, direzione centrale pianificazione...servizio tutela beni paesaggistici, ha espresso in data 15.12.04 parere negativo alla realizzazione di opere sulle sponde o nelle vicinanze del corso d'acqua*”; con la succitata nota del 15.12.04 la Regione ha precisato, tra l'altro “...*al fine della protezione dell'oggetto di vincolo, si sconsiglia di smaltire le acque in modo da evitare la realizzazione di opere sulle sponde del Rio o nelle immediate vicinanze*”;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Titolare ha dichiarato che “*lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione*”;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 60450 del 08.08.2012, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Chions;

CHE con nota prot. n. 46866 del 04.06.13 sono state chieste, entro 20 giorni dal ricevimento della nota stessa, inviata tramite PEC in data 04.06.13, eventuali osservazioni al Servizio di Tutela dei beni Paesaggistici della Regione in relazione a quanto indicato nella nota prot. n. 21227 del 15.12.04 e che sul punto non è stato fornito tutt'oggi alcun riscontro;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato “*fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali*”;

DATO ATTO del seguente parere espresso dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dalla Provincia di Pordenone e dall'A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale”, per quanto riguarda i limiti allo scarico e gli autocontrolli, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio del 16.07.2009 “*deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte*”

*terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e, per il parametro solventi organici aromatici totali, il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; vengano effettuati su reflui allo scarico, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, gli autocontrolli su idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali";*

FATTO PRESENTE che il parere espresso, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008, in occasione del succitato incontro tecnico-istruttorio congiunto del 16.07.09, come concordato nell'incontro del 05.04.13, mantiene la propria validità;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue assimilate alle domestiche, non oggetto della presente autorizzazione;

PRESO ATTO che la Ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su suolo;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 5121 del 07.09.12;

RILEVATO che non verrà richiesto il parere tecnico ambientale all'ARPA FVG e considerato che le uniche spese dovute, € 100,00, sono quelle previste come costo forfetario per l'istruttoria della Provincia, pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Ditta Sottit Giovanni, con sede legale ed operativa in Chions, via Treviso, n. 8, è autorizzata, nella persona del Titolare, allo scarico su fossato stradale (suolo) di acque meteoriche di dilavamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettato il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e per il parametro solventi organici aromatici totali il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
  - c) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui all'uscita dal sistema di trattamento, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui parametri idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
  - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
  - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - f) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre

dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 19.07.2017. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettamento, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
12. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Chions, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 04/07/2013

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 04/07/2013 00:08:24

IMPRONTA: 92E103821B278F20DF47B99F533966EE7A071151202ECF1DFE3DECE7CEF0F09A  
7A071151202ECF1DFE3DECE7CEF0F09A953F80109A66E77FEE4DDBBFD3E10471  
953F80109A66E77FEE4DDBBFD3E10471B1B1E666DCAAAF978F6286AB20CAD3AE  
B1B1E666DCAAAF978F6286AB20CAD3AE571DBC07D9AB79B78D2195808B48F46D